

	<h1>COMUNE DI RIOLA SARDO</h1> <h2>Provincia di Oristano</h2> <p>09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219 fax 0783411176  <a href="mailto:protocollo@pec.comune.riolasardo.or.it">protocollo@pec.comune.riolasardo.or.it</a>  <a href="http://www.comune.riolasardo.or.it/">http://www.comune.riolasardo.or.it/</a></p>
---	--

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p><b>N. 11 del 21-09-2017</b></p>	<p><b>Oggetto: revisione straordinaria delle partecipazioni societarie</b></p>
--	--

**L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di settembre con inizio alle ore 11:30, nell'Ufficio del Sindaco, sito a Riola Sardo in via Umberto I n. 16, il Commissario Straordinario Podda Antonio, con l'assistenza del Segretario Comunale Claudio Demartis.**

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione n. 12 del 21.09.2017 presentata dal Segretario Comunale.

Vista la nota dell'Anci Sardegna prot. 990 del 01.09.2017, con la quale è stata trasmessa la nota dell'Anci Nazionale prot. 76/VSG/SD del 07.08.2017 relativa all'oggetto, con allegate le "linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016", approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR ed una bozza di deliberazione per il Consiglio Comunale, chiedendo di comunicare entro 7 giorni la presenza o meno di società partecipate e il numero delle persone occupate.

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale deliberare sui seguenti oggetti:

- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;*
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.*

Visto il D.Lgs. n. 175/2016, integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (più avanti per semplicità T.U.S.P.), che dispone:  
 - all'art. 4, c. 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; per cui il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, nei limiti di cui al comma 1, per le seguenti finalità:

a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, o organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

– allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio ..., tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*.

Rilevato che, in base all'art. 24 T.U.S.P., entro il 30.09.2017 il Comune deve effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute al 23.09.2016, individuando quelle che devono essere alienate o essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, quando sia verificato che si tratti di partecipazioni che:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del T.U.S.P.;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) risultano in una delle condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. in quanto:

a) non rientrano in alcuna delle due precedenti categorie;

b) partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che nel triennio 2013-2015 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;

f) partecipazioni in società che hanno necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) partecipazioni in società che hanno necessità di aggregazione in società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Considerato che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Considerato che il T.U.S.P. fa salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.

Considerato che, in base all'art. 24 T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni societarie da alienare entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera, perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società partecipata e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ..

Considerato che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra tra le facoltà riservate all'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Considerato che la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune è stata effettuata sulla base dei documenti contabili ed in particolare della "*Nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019 - Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario*", approvata con deliberazione del Commissario Straordinario ad acta n. 2 del 27.07.2017, dalla quale risulta che il Comune ha un'unica partecipazione nella società Abbanoa spa, ente gestore del servizio idrico integrato per conto di EGAS Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (ex A.T.O.), pari allo 0,0015122 % del capitale sociale.

Tenuto conto:

- delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della predetta società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla predetta società partecipata.

Verificato che non sussistono le motivazioni per l'alienazione della predetta partecipazione societaria, in quanto relativa a società che produce servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune.

Preso atto che, con le citate linee guida approvate dalla Sezione Autonomia della Corte dei Conti, al fine di favorire il corretto adempimento del T.U.S.P. da parte degli Enti territoriali è stato approvato un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti, che deve essere allegato alla deliberazione consiliare, agevolando la compilazione dell'applicativo *Partecipazioni*, sezione revisione straordinaria, articolato nelle seguenti sezioni:

1. Dati dell'amministrazione;
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:
  - 2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;
  - 2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:
  - 3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4, con la relativa motivazione;
  - 3.2 sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.
4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.
5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarsi a seconda dell'intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:
  - 5.1 Contenimento dei costi;
  - 5.2 Cessione/Alienazione quote;
  - 5.3 Liquidazione;
  - 5.4 Fusione/incorporazione;
  - 5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b, n. 3, D.Lgs. n. 267/2000, con atto del 11.09.2017, prot. n. 4906 del 21.09.2017.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

## **DELIBERA**

Di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 23.09.2016, effettuata dal Segretario Comunale, accertandole come segue:

- partecipazione nella società Abbanoa spa, ente gestore del servizio idrico integrato per conto di EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (ex A.T.O.), pari allo 0,0015122 % del capitale sociale.

Di approvare l'allegato modello standard dell'atto di ricognizione, redatto dal Segretario Comunale.

Di prendere atto che non vi è necessità di procedere all'alienazione dell'unica partecipazione societaria e che è possibile mantenerla, in quanto relativa a società che produce servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune.

Di ritenere che l'affidamento dei servizi in corso alla predetta società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica e che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Di disporre che copia della presente deliberazione, unitamente all'allegato modello di rilevazione, sia trasmessa:

- ad Abbanoa spa;
- al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'applicativo informatico Partecipazioni accessibile dal portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
- alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- ad ANCI Sardegna.

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario del caricamento dei dati sull'applicativo informatico.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario  
Podda Antonio**

**Il Segretario Comunale  
Demartis Claudio**

---

### **PUBBLICAZIONE**

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.riolasardo.or.it/>.

Riola Sardo, 21-09-2017

L'impiegato incaricato